

REGIONE PIEMONTE - ORDINANZA

Ordinanza commissariale n. 1 in data 7 marzo 2022.

Stato di emergenza per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto. Nomina dei soggetti attuatori del Commissario delegato, ai sensi dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile- n. 872 del 4 marzo 2022.

Il Presidente della Giunta regionale

Commissario delegato per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina
(Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022)

CONSIDERATO che in data 15 febbraio 2022 il Servizio statale di emergenza dell'Ucraina ha richiesto al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione europea assistenza per far fronte a potenziali criticità conseguenti alle tensioni internazionali nell'area;

CONSIDERATO che gli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina a partire dalle prime ore del giorno 24 febbraio 2022 hanno determinato il repentino incremento dell'esigenza di materiali, mezzi e attrezzature volti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile e che, in pari data, la citata richiesta è stata integrata individuando ulteriori tipologie di beni connessi con l'evoluzione della situazione e per finalità di primo soccorso;

CONSIDERATO che l'aggravarsi della crisi internazionale in atto in Ucraina ha determinato il repentino incremento delle esigenze volte ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione interessata;

CONSIDERATO che l'intervento militare nel citato territorio, oltre a causare la tragica perdita di vite umane, sta determinando un afflusso massiccio di persone in cerca di rifugio nei paesi dell'Unione europea;

VISTO il decreto legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina";

VISTO il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina" che ha previsto, tra l'altro, all'art. 3 specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

VISTA l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Protezione Civile-n. 872 del 4 marzo 2022 - Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul

territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina;

RICHIAMATO in particolare l'art. 2 comma 1 dell'ordinanza suindicata che prevede "I Presidenti delle Regioni, nominati Commissari delegati, e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a coordinare l'organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina a seguito degli accadimenti in atto di cui in premessa, nel quadro di un piano di distribuzione nazionale, in relazione:

a) alla definizione logistica per il trasporto di persone, anche mediante idonei mezzi speciali ove necessario in considerazione delle condizioni personali rilevate, limitatamente al territorio di competenza e qualora le Regioni e Province Autonome ne siano provvisti;

b) alle soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee, provvedendo in sussidiarietà nelle more dell'individuazione delle soluzioni di accoglienza o per persone in transito, da parte delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, nel quadro del piano di distribuzione nazionale;

c) all'assistenza sanitaria nei riguardi di persone;

d) all'assistenza immediata degli ingressi nelle regioni di confine.”;

RICHIAMATO, inoltre, l'articolo 4, comma 1 della medesima ordinanza che prevede "Per la definizione ed attuazione delle procedure di cui all'art. 2, comma 1, i Commissari delegati possono individuare uno o più soggetti attuatori in relazione ai rispettivi ambiti territoriali e a specifiche aree di coordinamento.”;

TENUTO conto che occorre individuare per meglio garantire l'operatività e l'efficienza del servizio pubblico, i soggetti attuatori per la definizione ed attuazione delle procedure di cui all'articolo 2, comma 1, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022;

RAVVISATA, inoltre, la necessità di assicurare il necessario coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio regionale della Protezione Civile e della Sanità nell'adozione di tutte le iniziative di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dal teatro degli accadimenti in corso ;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 4, comma 2 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022; per fronteggiare gli oneri conseguenti alla realizzazione degli interventi e delle attività di cui all'art. 2, comma 1, è autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate a ciascun Commissario delegato o a uno dei soggetti attuatori di cui al comma 1 da lui individuato;

DATO ATTO, inoltre, che ai sensi dell'articolo 6, comma 1 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022 si prevede che "Agli oneri connessi all'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza posti in essere dai Commissari delegati e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano o dai soggetti attuatori da essi nominati, si provvede nel limite delle risorse autorizzate con delibera del Consiglio dei Ministri in relazione al presente contesto emergenziale.”;

VISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante 'Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario';

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

SENTITO l'Assessore competente in materia di Gestione emergenza profughi ucraini;

INFORMATA la Giunta regionale.

DISPONE

Articolo 1

di individuare, ai sensi dell' art. 4, comma 1 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022, per la definizione ed attuazione delle procedure di cui all'articolo 2, comma 1 dell'ordinanza medesima, nonchè per il coordinamento degli interventi, in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio regionale, i seguenti soggetti attuatori per quanto di loro rispettiva competenza:

- il direttore competente in materia di Protezione Civile, arch. Salvatore Martino Femia, o suo delegato;
- il direttore competente in materia di Sanità e Welfare, dott Mario Minola, o suo delegato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto, sul sito internet della Regione Piemonte nella sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs 14 marzo 2013, n° 33.

Il Commissario delegato
On. Alberto Cirio